

TI_GERICHTE 14.2015.245 vom 21. April 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-04-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2015.245

FR: TI_GERICHTE 14.2015.245 du 21 avril 2016

IT: TI_GERICHTE 14.2015.245 del 21 aprile 2016

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione di conguaglio per l'imposta comunale. Prescrizione. Interruzione. Assenza di prova della notifica di richiami o diffide

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto rettificato d'ufficio l'errata indicazione dell'anno di tassazione dell'imposta comunale menzionato sul precetto esecutivo (2004 anziché 2014), ritenuto frutto di una svista. Egli ha poi considerato che il conguaglio del 10 maggio 2010, regolarmente intimato all'escusso e passato in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Respingendo un'eccezione dell'escusso il primo giudice ha ritenuto che il diritto di tassare non può essere considerato prescritto nella fattispecie, posto come il termine quinquennale previsto dall'art. 193 LT – iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2005 – sia stato interrotto una prima volta con la decisione di tassazione del 5 luglio 2006 e successivamente dalla procedura di reclamo e dalla decisione di conguaglio del 10 maggio 2010. Il Pretore ha d'altronde accertato che al momento dell'emissione del precetto esecutivo (il 20 giugno 2015) neppure il diritto di riscossione era prescritto, dal momento che alla decisione di conguaglio del 10 maggio 2010 hanno fatto seguito un sollecito di pagamento del 2 marzo 2015 e la diffida del 16 aprile 2015, da lui considerati validi atti interruttivi della prescrizione. Per questo motivo, il primo giudice ha accolto l'istanza, limitandola tuttavia agli importi posti in esecuzione e ai relativi interessi, ricordando che la decisione relativa alle spese esecutive spetta all'ufficio di esecuzione con competenza esclusiva.

E. 4

Nel reclamo RE 1 ribadisce l'intervenuta prescrizione del diritto di riscossione, dal momento che l'esecuzione nei suoi confronti è stata promossa a oltre cinque anni dalla decisione di conguaglio del 10 maggio 2010. A suo dire – e come già sollevato in prima istanza – egli non ha mai ricevuto né la diffida del 16 aprile 2015 né il richiamo del 2 marzo 2015 prodotti dal Comune di CO 1 con la replica. I documenti, puntualizza il reclamante, sono d'altronde stati trasmessi con invio postale semplice e non per raccomandata, motivo per cui l'istante secondo lui non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica.

E. 5

Nelle sue osservazioni al reclamo, il Comune di CO 1 conferma la propria richiesta sulla base degli atti prodotti davanti al Pretore, ritenendo “alquanto strano” quanto asserito dal reclamante, dal momento che nessun invio postale è mai ritornato al mittente, che si tratti della tassazione in oggetto oppure di quelle precedenti o successive. Del resto, osserva il Comune, lo stesso escusso ha chiesto il 1° settembre 2006 una rateazione dell'imposta. Con

replica spontanea del 28 gennaio 2016, RE 1 si è riconfermato nella sua posizione, facendo notare che la richiesta di rateazione risale all'anno 2006.

E. 6

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, come accertato dal primo giudice la decisione del 10 maggio 2010 relativa al calcolo del conguaglio (doc. B), fondata sulla decisione di tassazione dopo reclamo dell'imposta cantonale 2004 (doc. D), poiché passata in giudicato costituisce in principio un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione nel senso dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (art. 244 cpv. 3 e 299 cpv. 1 della legge tributaria [LT, RL 10.2.1.1]) per l'importo posto in esecuzione, dedotti gli accrediti riportati da altro conto negli anni dal 2006 in avanti (v. la diffida del 16 aprile 2015, doc. C), e per i relativi interessi.

E. 7

In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci ("mit völlig eindeutigen Urkunden", cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). Anche la prescrizione dev'essere espressamente eccepita, giacché il giudice del rigetto non l'esamina d'ufficio, nemmeno per quanto riguarda le pretese di diritto pubblico. L'escusso, tuttavia, non è tenuto a dimostrarne il compimento con documenti, ma incombe al contrario all'escutente provare di averla interrotta (sentenze del Tribunale federale 5A_216/2013 del 24 luglio 2013 consid. 2.2.2; 5A_755/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.3.2 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2014.88/89 del 16 ottobre 2014, RtiD 2015 II 890 seg. n. 51c, consid. 9).

E. 7.1

Nel caso specifico, il reclamante eccepisce la prescrizione del diritto di riscossione, ribadendo che la domanda d'esecuzione del Comune è stata presentata il 20 giugno 2015 a oltre cinque anni della notificazione della decisione di conguaglio del 10 maggio 2010. Egli ricorda di avere contestato già nelle sue osservazioni all'istanza di avere ricevuto alcun richiamo, sicché né il richiamo del 2 marzo 2015, prodotto con la replica (doc. C), né la diffida del 16 aprile 2015 (doc. I) possono essere considerati validi atti interruttivi della prescrizione, contrariamente a quanto giudicato dal Pretore. Non sono infatti stati spediti con raccomandata, di modo che l'istante non è in grado di dimostrare, come gli incombe, che richiamo e diffida siano stati recapitati all'escusso prima della prescrizione.

E. 7.2

Per l'art. 194 cpv. 1 LT i crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dal passaggio in giudicato della tassazione. Sospensioni e interruzioni sono possibili in virtù dell'art. 193 cpv. 3 e 4 LT (art. 194 cpv. 2 LT). Il termine di prescrizione assoluto del diritto di riscossione è di 10 anni (art. 194 cpv. 3 LT). Nel caso in esame, sia il primo giudice sia il

convenuto considerano che il termine quinquennale di prescrizione del diritto di riscossione dell'imposta comunale del 2004 ha cominciato a decorrere il 10 giugno 2010, ossia alla scadenza del termine di reclamo di 30 giorni al Municipio (doc. B e art. 299 cpv. 1 LT) a contare dalla notifica del conguaglio, ed è così scaduto il 10 giugno 2015, ovvero prima dell'emissione del precetto esecutivo (il 20 giugno 2015). In realtà, non è dato di sapere la data esatta in cui la decisione di conguaglio è passata in giudicato poiché non è nota la data della sua notifica al contribuente. Non è però necessario approfondire la questione perché l'istante non ha contestato che, senza atti interruttivi successivi, il suo credito si sarebbe prescritto il 20 giugno 2015, e in particolare non ha neppure sostenuto che il convenuto abbia ricevuto il conguaglio, emesso il 10 maggio 2010, dopo il 19 maggio 2010.

E. 7.3

Conformemente all'art. 193 cpv. 4 LT, applicabile anche al diritto di riscossione (art 194 cpv. 1 LT), un nuovo termine di prescrizione decorre in particolare con ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta (lett. a) e con ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta (lett. b). Per costante giurisprudenza gli atti di riscossione comprendono non soltanto gli atti di esazione vera e propria, ma anche tutte le comunicazioni ufficiali che annunciano semplicemente una tassazione futura e il cui scopo è essenzialmente quello di interrompere la prescrizione, nella misura in cui esse portano a conoscenza del contribuente la volontà delle autorità di proseguire il loro lavoro in vista della concretizzazione del credito fiscale (sentenza del Tribunale federale 2A.546/2001 del 1° maggio 2002 consid. 3d, in: ASA 73 pag. 239; decisione della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello n. 80.2011.70 del 16 agosto 2012, consid. 3.3). a) Nel caso specifico, a prescindere dal fatto che davanti al primo giudice il Comune di CO 1 non ha sostenuto – né lo fa in questa sede – che il primo richiamo del 2 marzo 2015 (doc. I accluso alla replica senz'alcun commento) e la diffida del 16 aprile 2015 (doc. C annesso all'istanza) abbiano interrotto la prescrizione, questi atti non risultano essere stati spediti all'escusso per raccomandata, sicché il Comune non è in grado di provare che RE 1, contrariamente a quanto da lui allegato nelle osservazioni all'istanza, li abbia ricevuti prima della prescrizione del credito. Orbene, l'onere della prova dell'avvenuta notifica spettava all'autorità (per analogia con la questione dell'intimazione della decisione di tassazione, cfr. sentenza della CEF 14.2014.212/213 del 30 gennaio 2015, consid. 7 con rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale). Non soccorre di certo in aiuto dell'istante l'allegazione, pure essa non dimostrata, secondo cui nulla di quanto spedito all'escusso gli è mai ritornato dalla posta. Nemmeno la produzione, comunque tardiva (sopra, consid. 1.3), della richiesta di rateazione dell'imposta e della relativa decisione di concessione giovano al Comune di CO 1, perché sono atti anteriori all'emanazione della decisione di conguaglio del 10 maggio 2010, inidonei a interrompere un termine di prescrizione neppure iniziato a decorrere. b) In queste circostanze, l'accertamento del Pretore secondo cui il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto dal richiamo e dalla diffida emessi nel 2015 risulta manifestamente errato, da una parte perché ha esaminato d'ufficio, in contrasto con il principio dispositivo (art. 55 cpv. 1 CPC), la questione dell'interruzione di prescrizione che l'istante non aveva esplicitamente allegato, e dall'altra siccome non ha considerato il fatto che RE 1 aveva esplicitamente contestato di avere ricevuto qualunque richiamo prima del precetto esecutivo e non ha appurato che il Comune non aveva prodotto la prova della notifica del richiamo e della diffida. Fondato, il reclamo va pertanto accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione

dell'istanza. Ove detenga le prove documentali di eventuali atti interruttivi della prescrizione, rimane però salva per il Comune la facoltà di presentare una nuova istanza di rigetto definitivo dell'opposizione nella stessa esecuzione entro il termine di perenzione dell'art. 88 cpv. 2 LEF, accludendovi siffatte prove (v. DTF 140 III 461 consid. 2.5).

E. 8

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili in prima sede, giacché RE 1 non ha formulato alcuna richiesta al riguardo (cfr. art. 105 cpv. 2 CPC), mentre la domanda di concessione di ripetibili contenuta nel reclamo non può essere accolta, non essendo motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

E. 9

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 145'631.70 (125'153.65 + 20'478.05), supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è respinta. 2. Le spese processuali per complessivi fr. 600.–, già anticipate dalla parte istante, sono poste a suo carico. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a carico del Comune di CO 1. Non si attribuiscono indennità. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.